



CITTÀ DI MONCALIERI

Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile - Servizio Tutela Ambiente
Tel. 011/6401.320 - e-mail: segreteria.ambiente@comune.moncalieri.to.it
PEC: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

Ordinanza n. 12 /

Moncalieri li 14 SET. 2022

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ
PUBBLICA**

**DIVIETO ACCESSO AI FONDI COMUNALI DEL FOGLIO 1 MAPPALI 2246-2248 CON
ESCLUSIONE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA
AREE ATTIGUE DEL SITO – DIVIETO DI UTILIZZO A TITOLO CAUTELATIVO DEI
TERRENI E DELLE ACQUE SOTTERRANEE PER USI AGRICOLI E/O PER
PRODUZIONI DI BENI DESTINATI AL CONSUMO ALIMENTARE (ES. ORTI,
ALLEVAMENTI, ECC.) PRESSO L'AREA IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE
SANGONE, INTERESSATA DAI LAVORI DI SISTEMAZIONE ARGINI NEI COMUNI DI
NICHELINO E MONCALIERI, FOGLIO 1 DEL COMUNE DI MONCALIERI. CODICE
ANAGRAFE REGIONALE N° 1437.**

IL SINDACO

Vista l'ordinanza n. N. 70 del 07.09.2022 per rimozione rifiuti ART. 192 -240 - 242 e seguenti - 245 del DLGS 152/06 - art. 10 LR 42/2000 per sito ubicato nel comune di Moncalieri (TO) - Area in sponda sinistra del Torrente Sangone. Codice Anagrafe Regionale n. 1437.

Visto il contributo tecnico dell'ASL TO5 prot. 41545 del 30.06.2022, acquisito agli atti nell'ambito del procedimento di bonifica del sito in oggetto, in cui viene evidenziato come: "Da un'osservazione delle immagini satellitari dell'area limitrofa a quella oggetto di bonifica si riscontra la presenza di aree coltivate, presumibilmente orti urbani, in particolare in corrispondenza dei mappali 628, 2260, 2245, 2246 (Vedi Allegato).

.....
Il Servizio scrivente ritiene importante, ai fini di tutela della Salute Pubblica, estendere la caratterizzazione dell'area anche ai mappali sopra descritti, considerato che le indagini esplorative condotte nel 2014 (in particolare il pozzetto esplorativo 1) sembrerebbero riguardare una porzione di territorio non adibita a colture."

Atteso che sia la particella 2248 e 2246 del Foglio 1, sono di proprietà del Comune di Moncalieri e che in merito alla particella 2246 è stato adottato il provvedimento di Ordinanza N. 12 del 14/02/2022 di divieto d'uso delle acque del pozzo posto sul Fg. 1 M. 2246, disponendo che il manufatto ivi presente è funzionale alle operazioni di monitoraggio delle acque sotterranee come indicato dalla, e che lo stesso pertanto è qualificato come pozzo di monitoraggio/piezometro;

Considerato inoltre necessario estendere precauzionalmente, in ragione della accertata contaminazione riscontrata nonché per il concreto e attuale pericolo di superamento delle CSC a tutti i mappali potenzialmente interessati da eventuale contaminazione derivante dall'abbandono dei rifiuti, così come riportati in premessa, le procedura di caratterizzazione ed eventuale bonifica degli stessi, come indicato nel provvedimento di ordinanza n. 70 del 07.09.2022;

Dato atto che con il medesimo provvedimento ordinanza n. 70 del 07.09.2022 è stata disposta l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 42/2000, per i terreni di proprietà comunale (al momento identificati al Foglio 1 mappali 2246-2248), fatte salve modifiche e/o integrazioni eventualmente necessarie;

Valutato opportuno impedire l'accesso, per ragioni di tutela dell'ambiente e conseguentemente della salute pubblica, alle suddette aree di proprietà comunale ai soggetti non autorizzati, per l'esecuzione di tutte le operazioni ed interventi direttamente ed indirettamente connesse alla realizzazione della caratterizzazione e bonifica dell'area, in quanto derivante da una specifica disposizione di Legge;

Ritenuto pertanto opportuno adottare i provvedimenti tecnico-amministrativi necessari a disporre il divieto all'accesso dei fondi comunali in questione, a titolo cautelativo, al fine di evitare che azioni e/o comportamenti da parte di terzi possano favorire la diffusione dei contaminanti dal sito verso zone non inquinate e matrici ambientali adiacenti ed impedire il contatto diretto della popolazione con la contaminazione eventualmente presente, anche tramite il consumo diretto e/o indiretto di beni alimentari ivi prodotti per la presenza di aree coltivate, come evidenziato dall'ASLTO5;

Preso atto altresì che non risultano, agli atti di questa Amministrazione, autorizzazioni in merito all'utilizzo e/o occupazione dei fondi comunali in questione identificati al Foglio 1 mappali 2246-2248 nella località in oggetto;

Considerato inoltre che il deposito di rifiuti può creare situazioni igienico-ambientali potenzialmente dannose per la salute pubblica;

Quanto sopra premesso;

VISTI

L'articolo 107 del Dlgs 267/2000 e s.m.i.;
Lo Statuto Comunale;
Il decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i.;
La L.R. 42/2000 e s.m.i.
La L.R. 44/2000 e s.m.i.;
Il Regolamento del Procedimento Amministrativo dell'Ente;

ORDINA

per ragioni di tutela dell'ambiente e conseguentemente della salute e sicurezza pubblica dei fondi (al momento identificati al Foglio 1 mappali 2246-2248) di proprietà comunale fatte salve modifiche e/o integrazioni eventualmente necessarie:

1) il divieto di accesso e all'occupazione temporanea dei medesimi, da parte dei soggetti terzi non autorizzati ad eccezione dei soggetti incaricati ed autorizzati per l'esecuzione dei lavori di monitoraggio, campionamento e bonifica nonché per tutte le operazioni direttamente ed indirettamente connesse, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della L.R. 42/2000 e dal D.Lvo 152/06;

Dette operazioni di accesso ai fondi dovranno comunque essere effettuate nel rispetto della normativa vigente ed iniziate e terminate nel più breve tempo possibile;

2) Di demandare ai Settori Comunali competenti l'adozione di tutte le necessarie ad evitare eventuali ulteriori accessi non autorizzati e/o abbandoni di rifiuti nonché possibili utilizzi impropri da parte di soggetti terzi, in ragione della potenziale contaminazione del sito.

- Di adottare pertanto ogni necessario provvedimento per evitare ulteriori abbandoni di rifiuto da parte di ignoti, l'ingresso o la permanenza all'interno di persone per il potenziale rischio per l'incolumità. Pubblica.

In particolare deve essere impedito l'accesso al sito, da parte di terzi non autorizzati, tramite idonea posa di recinzione e cartellonistica, o altro sistema ritenuto idoneo, riportante l'indicazione della presenza del divieto di accesso;

- L'esecuzione degli interventi dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di settore, alla regola dell'arte, nonché, nel rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza dei cantieri, di sicurezza e tutela degli ambienti di lavoro, della tutela dell'ambiente e dei lavoratori;

- Gli apprestamenti finali adottati dovranno rispondere a criteri di sicurezza sia per quanto riguarda l'inaccessibilità da parte di terzi non autorizzati che la sicurezza statica dei manufatti ed impiantistica, eventualmente presente

Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad impedire il contatto diretto della popolazione con la contaminazione presente, disponendo la rimozione e l'allontanamento degli eventuali occupanti senza titolo delle aree comunali in questione.

3) Il divieto di utilizzo a titolo cautelativo dei terreni e delle acque sotterranee per usi agricoli e/o per produzioni di beni destinati al consumo alimentare (es. orti, allevamenti, ecc.) per la potenziale situazione di contaminazione delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo) nonché per il concreto pericolo di contaminazione della falda sotterranea presso tutta l'area (di proprietà pubblica e privata) in questione, riportata nella planimetria allegata al presente provvedimento con elenco della titolarità dei mappali interessati.

INFORMA

Che la presente ordinanza, contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica, non necessita dell'avvio del procedimento nei confronti di chiunque interessato, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.7 comma 1 L. 241/90 s.m.i.;

Che il presente divieto ha validità temporale sino alla conclusione e collaudo di bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. del sito n. 1437 rimanendo impregiudicate le attività di monitoraggio e controllo in capo alle amministrazioni competenti.

Che è punibile ai sensi dell'art. 650 cod.pen. l'inosservanza dell'ordinanza contingibile ed urgente che il sindaco ha il potere-dovere di emanare, a livello locale, e ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. n. 267 del 2000 in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

TRASMETTE

La presente ordinanza al Settore Patrimonio, al Settore Gestione Infrastrutture e al Comando Polizia Municipale, per opportuna conoscenza e per i profili di competenza, nonché agli altri soggetti interessati al procedimento.

AVVISA

Che il responsabile del procedimento è il Direttore di Servizio Dott. Enrico Martorano del Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile (Dirigente Ing. Luigi Amendolara), e che la documentazione relativa al procedimento ad oggetto in questione è agli atti dell'Ufficio Ambiente del Comune di Moncalieri (Settore Tutela Ambientale e Protezione in giacenza Civile - Servizio Tutela Ambiente Tel. 011/6401.320 - fax 011/64.12.46 - PEC protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it - Piazza Vittorio Emanuele II Moncalieri e-mail: segreteria.ambiente@comune.moncalieri.to.it con accesso pedonale da Via Principessa Clotilde 10 – Ingresso D) con il seguente orario d'ufficio Lunedì 8.30-12.00, Mercoledì 14.00-16.00 Venerdì 8.30-12.30, cui rivolgersi per la richiesta di informazioni e chiarimenti in merito al procedimento suddetto;

L'accesso alla struttura potrà avvenire previo appuntamento e compatibilmente alle vigenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria per il COVID19;

AVVERTE

Che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, è fatta salva l'applicazione ed adozione delle azioni e degli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente ed in particolare del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., da parte della Pubblica Amministrazione;

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni.

**IL SINDACO
Paolo Montagna**

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate)

**Il Dirigente del Settore
Tutela Ambientale e Protezione Civile
Ing. Luigi Amendolara**
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate)

**Il Direttore di Servizio Tutela Ambiente
Dott. Enrico Martorano**
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate)

ALLEGATI

Ripartizione delle proprietà dei mappali interessati

Foglio	Mappale	Proprietà	Codice fiscale
1	1506	DEMANIO DELLO STATO	80193210582
1	2256	DEMANIO DELLO STATO	80193210582
1	2255	SVILUPPO INDUSTRIALE S.R.L.	08293540012
1	2259	FIRSAT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	00490920014
1	100	FIRSAT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	00490920014
1	2260	DEMANIO DELLO STATO	80193210582
1	628	DEMANIO DELLO STATO	80193210582
1	2246	COMUNE DI MONCALIERI	01577930017
1	2245	DEMANIO DELLO STATO	80193210582
1	105	DEMANIO DELLO STATO	80193210582
1	2249	FIRSAT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	00490920014
1	2250	DEMANIO DELLO STATO	80193210582
1	1326	FIRSAT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	00490920014
1	2248	COMUNE DI MONCALIERI	01577930017
1	2252	FIRSAT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	00490920014
1	2251	DEMANIO DELLO STATO	80193210582
1	2247	DEMANIO DELLO STATO	80193210582
1	2258	DEMANIO DELLO STATO	80193210582

Planimetriaria dell'area in cui vige il divieto di coltivazione e/o uso dei terreni a scopi agricoli (con suddivisione dei mappali e delle aree sottoposte a sequestro)

